



Monza, 11 Aprile 2019

Commissione Europea

Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Commissione europea
Segretariato generale
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

alla cortese attenzione di:

Margrethe Vestager, Member of the Commission (margrethe.vestager@ec.europa.eu)
Søren Schønberg (soren.schonberg@ec.europa.eu); Claes Bengtsson (claes.bengtsson@ec.europa.eu)

Miguel Arias Canete, Commissario Azione per il Clima e l'Energia (cab-arias-canete-archives@ec.europa.eu)
Dominique Ristori, Direttore Generale (Dominique.Ristori@ec.europa.eu)
Cristina Lobillo Borrero (cristina.lobillo-borrero@ec.europa.eu)
Pierre Schellekens (pierre.schellekens@ec.europa.eu)

Christof Schooser, Deputy Head of Unit Energy State Aid (christof.schooser@ec.europa.eu)
Annamaria Marchi, Case Handler, State Aid, Energy and Environment, DG Competition
(annamaria.marchi@ec.europa.eu)
Marta Balossino (marta.balossino@ec.europa.eu)

Spettabile Commissione,

l'esponente associazione, in rappresentanza di circa 700 soggetti, tra produttori di energia da fonte fotovoltaica, operatori del settore e sostenitori dell'energia pulita, ha saputo da notizie di stampa che il Governo Italiano ha inviato alla Commissione il testo di una nuova bozza di regolazione del mercato della capacità.

Si intende con la presente lettera fornire alla Commissione alcuni elementi di valutazione che a nostro parere evidenziano la necessità di adeguati approfondimenti e la revisione e la riconsiderazione della precedente istruttoria sfociata nel provvedimento C (2018) 617 del 7 Febbraio 2018.

ITALIA SOLARE
Piazza Diaz 1, Monza, 20900 – Monza (MB)
www.italiasolare.eu, info@italiasolare.eu



Sulla mancanza di contraddittorio sulla stesura del testo inviato alla Commissione

Anzitutto si evidenzia che il testo della nuova proposta di mercato della capacità inviato alla Commissione non è stato posto in consultazione, né messo a disposizione delle associazioni e degli stakeholders.

Non solo il testo non è stato pubblicato (Cfr. doc. 1 screenshot del sito di Terna), ma neanche è stato messo a disposizione a chi ne ha fatto espressa richiesta. Si allega alla presente nel sub allegato 2 la richiesta fatta da Italia Solare al Ministero dello Sviluppo Economico per avere il testo del provvedimento inviato alla Commissione e i solleciti che ne sono seguiti, che sono rimasti senza risposta.

Si evidenzia che l'istruttoria della Commissione è viziata dal fatto che gli stakeholders sono impossibilitati a inviare osservazioni puntuali sul testo perché lo stesso è tenuto ingiustificatamente segreto. La Commissione è costretta dunque a fare affidamento sulle sole informazioni fornite dal soggetto proponente e questo quindi limita e vizia la sua istruttoria.

Comunque, anche nella precedente consultazione per il mercato della capacità non si è seguita la procedura di AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) nonostante l'evidente importanza del provvedimento e le sue significative ricadute in termini di costi per i cittadini.

Il mancato ricorso alla procedura AIR ha avuto come più evidente ripercussione il fatto che è mancata una schematizzazione e spiegazione semplificata del meccanismo e dei suoi effetti positivi e negativi e questo ha circoscritto il contraddittorio sul meccanismo ai soli soggetti che non necessitavano di spiegazioni in quanto si avvantaggeranno dello stesso. Per i consumatori, i cittadini e le piccole e medie imprese che dovranno pagare i costi di questo meccanismo è stato impossibile capirne il funzionamento.

La consultazione dovrebbe dunque essere completamente ripetuta anche sulle parti già oggetto di analisi della Commissione in modo da consentire l'invio di osservazioni alla Commissione anche ai soggetti non direttamente beneficiati dagli effetti incentivanti del provvedimento, come i consumatori, che pagheranno i costi del mercato della capacità. In particolare in fase di consultazione dovrebbero essere indicati anche tutti gli effetti distorsivi che il provvedimento in esame può avere sui costi per i cittadini; sulla concorrenza in quanto tende a favorire gli operatori esistenti e sull'ambiente, garantendo sussidi a impianti di produzione a fonte fossile e riducendo i segnali di mercato sull'energia venduta a mercato dalle fonti rinnovabili.

Si segnala poi che nella misura in cui il mercato della capacità intenda stimolare l'autorizzazione di nuovi impianti a gas, la relativa normativa ai sensi dell'Articolo 2 della direttiva 2001/42, dovrà sottostare a previa valutazione ambientale strategica anche per non creare distorsioni alla concorrenza.

Si richiede dunque alla Commissione di sospendere la propria istruttoria e di richiedere al Governo Italiano di mettere a disposizione del pubblico il nuovo testo, con procedure che lo rendano comprensibile, in modo da consentire a soggetti terzi di avanzare le proprie osservazioni anche alla Commissione e nelle more del periodo di istruttoria previsto della Commissione stessa.



Sul nuovo testo ci si riserva di fare osservazioni dopo che esso verrà reso disponibile.

Sull'opportunità comunque di riesaminare nel corso dell'attuale istruttoria alcune delle valutazioni già effettuate

Si richiede a codesti uffici, in ogni caso e sin da ora, di rivalutare le proprie determinazioni che hanno portato al provvedimento C (2018) 617 del 7 Febbraio 2018.

Di seguito si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi che sembrano non essere stati considerati nel corso della precedente istruttoria di codesta Commissione.

1) LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE IN ITALIA È BLOCCATA DALLA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE

Il consumo di energia rinnovabile in Italia nel 2014 era pari al 17% ed oggi è pari al 18%, il consumo di energia elettrica rinnovabile nel 2014 era pari al 33% e nel 2018 è stato pari al 34% rispetto al totale dei consumi (Cfr. estratto della proposta di Piano Nazionale Energia Clima p. 43, ns. doc. 3). Ciò è dovuto al fatto che:

- (i) per gli impianti di maggiore dimensione il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti a fonte rinnovabile è di fatto bloccato, come la Commissione può appurare verificando le valutazioni di impatto ambientale rilasciate da ciascuna Regione per nuovi impianti a fonte rinnovabile;
- (ii) nel 2016 è stata modificata la tariffa elettrica domestica con il passaggio per quanto riguarda gli oneri di distribuzione da una tariffa volumetrica a una tariffa fissa per capacità. Tale provvedimento impedisce di risparmiare auto-consumando energia (Cfr. Delibera 782/2016 di ARERA ns. doc 4). L'autoconsumo è inoltre sostanzialmente impedito negli edifici con una pluralità di utenti, perché l'energia prodotta può essere fornita ad un solo utente (Cfr. Delibera ARERA 578/2013 di ARERA Articolo 4.4 ns. doc. 5);
- (iii) per il fotovoltaico non vi sono incentivi, come pure dal 2016 (DM 23 luglio 2016) non vi sono nuovi incentivi per fonti rinnovabili di altra natura;
- (iv) la Legge di Bilancio 2018 ha cancellato l'agevolazione fiscale del "super-ammortamento". Pertanto anche gli impianti fotovoltaici hanno visto svanire tale opportunità. Forse il superammortamento sarà reintrodotta con il DL Crescita, attualmente in iter parlamentare, ma i danni causati a tutto il comparto delle FER dallo "stop and go" sono, ancora una volta, elevatissimi.

Il mercato della capacità contribuisce a ulteriormente limitare la costruzione di nuovi impianti a fonte rinnovabile perché influisce sui segnali di prezzo a lungo termine, che dovrebbero remunerare i nuovi impianti a fonte rinnovabile. Se, come è scritto nel documento C (2018) 617 della Commissione, il mercato della capacità serve a superare i problemi creati dall'uso delle rinnovabili, bisogna prima permettere la costruzione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e poi superare i problemi che creano, e non l'inverso, cosa che appare del tutto irragionevole. Si chiede quindi di richiedere la sospensione di qualsiasi meccanismo di mercato della capacità sino a

ITALIA SOLARE

Piazza Diaz 1, Monza, 20900 – Monza (MB)

www.italiasolare.eu, info@italiasolare.eu

quando non sia approvata in Italia una normativa che permetta effettivamente di costruire impianti a fonte rinnovabile, nella misura che successivamente giustifica eventualmente la necessità di un mercato della capacità. Altrimenti tale mercato avrà come conseguenza la realizzazione di nuovi impianti a fonte fossile in sostituzione della prevista produzione rinnovabile, con costi ambientali ed economici gravissimi per i cittadini e con il consolidamento della posizione di oligopolio già oggi detenuta dai grandi produttori termoelettrici.

2) ALLA DOMANDA, AGLI STOCCAGGI E ALLE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI SOSTANZIALMENTE NON È PERMESSO A REGIME DI RENDERE SERVIZI E PARTECIPARE AL MERCATO DELLA FLESSIBILITÀ' (*ancillary markets* MSD and MB)

La mancanza di risposta della domanda ai problemi di capacità e la mancanza di coordinamento fra le esigenze della rete e quelle degli operatori (cui si fa riferimento ai punti 18 e 19 del provvedimento C (2018) 617 del 7 Febbraio 2018) derivano dal fatto che non si è data attuazione in Italia a quanto previsto in tempi ragionevoli dall'Allegato XI e dall'Articolo 15 della Direttiva 2012/27. La partecipazione della domanda e delle risorse distribuite al mercato del bilanciamento e della flessibilità (MB e MSD) è ancora in una fase di progetto pilota con la partecipazione di quantitativi del tutto ininfluenti. Al fine di documentare quanto affermato si allega un estratto di alcune delle presentazioni agli atti della consultazione che si è svolta nel mese scorso presso la X Commissione del Senato della Repubblica (Cfr. le presentazioni istituzionali da cui si evince la natura pilota, sperimentale e di esigua consistenza dei meccanismi in corso ns. doc. 6. Si è a disposizione per dare gli atti completi di tale consultazione). Mancano inoltre oggi servizi remunerati da parte del TSO per la regolazione di tensione e mancano meccanismi di mercato come i prezzi negativi su MSD in grado di rendere remunerativa la partecipazione delle rinnovabili non programmabili ai mercati ancillari.

La mancanza di una normativa a regime e con segnali di lungo termine per la partecipazione della generazione distribuita al mercato della flessibilità (MSD e MB) contribuisce a ridurre la flessibilità e la capacità di risposta del sistema. Si ritiene che la soluzione debba essere individuata nel permettere la partecipazione della generazione distribuita agli *ancillary markets* e non nel ridurla con il mercato della capacità. Particolarmente sintomatico si ritiene il fatto che mentre per il mercato della capacità si è ritenuto sempre e comunque necessario dare segnali di prezzo di lungo periodo con la Delibera 422/2018 di ARERA (doc. 7, punto 2 del deliberato), per la contrattualizzazione a termine delle risorse di flessibilità della domanda e della generazione distribuita (UVAM) si è stabilito un termine massimo annuale completamente inidoneo a giustificare investimenti. Questa è una evidente discriminazione a danno della domanda e della generazione distribuita cui dovrebbero applicarsi i medesimi principi stabiliti dalla sentenza n. 793 del 15 Novembre 2018 (Tempus) della quale di seguito si riporta estratto: "Dal momento che contratti a più lungo termine erano considerati necessari per creare condizioni eque di concorrenza, era necessario verificare quale fosse la durata necessaria...alla luce delle loro spese di investimento e delle loro difficoltà di finanziamento, al fine di rispettare l'obbligo di fornire adeguati incentivi a tutti gli operatori. Pertanto, spettava alla Commissione verificare se il fatto di riservare i contratti di durata superiore a un anno a determinate tecnologie fosse discriminatorio ..., il che sarebbe contrario ai requisiti sanciti dalla disciplina. Per contro, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha tentato di analizzare nei dettagli le spese in conto capitale e le esigenze di finanziamento degli operatori di gestione della domanda."

ITALIA SOLARE

Piazza Diaz 1, Monza, 20900 – Monza (MB)

www.italiasolare.eu, info@italiasolare.eu



Si evidenzia che l'introduzione di tetti massimi di prezzo (*strike price*) su tutti i mercati spot, incluso il mercato dei servizi ancillari, causa impatti negativi sulle fonti rinnovabili le quali, per offrire servizi di flessibilità a salire, hanno costi di investimento maggiori rispetto alle altre fonti. Il *capacity market* dunque deprime gli investimenti in flessibilità. Per risolvere una pretesa mancanza di adeguatezza con il capacity si incrementano i problemi della flessibilità creando pregiudizi agli investimenti anche a medio-lungo termine.

3) IN ITALIA I PREZZI DELL'ENERGIA SONO SUFFICIENTI A GARANTIRE IL RITORNO DEGLI INVESTIMENTI: NON ESISTE DUNQUE UN PROBLEMA DI *MISSING MONEY*

Il prezzo dell'energia in Italia è uno dei più alti in Europa. Il valore medio annuo registrato nell'anno 2018 del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari a 61,91 €/MWh (Cfr. Delibera 16/2019 di ARERA ns. doc. 8). In questo contesto tutti i nuovi impianti da fonte rinnovabile che vengono costruiti su suolo agricolo (e che quindi sono senza incentivi) basano i propri business plans su contratti pluriennali di vendita di energia basati sui prezzi di mercato e concludono accordi di vendita a lungo termine per l'energia (Cfr. estratti di stampa ns. doc. 9). Il problema per la costruzione degli impianti nuovi non è il prezzo dell'energia, visto che gli impianti si sostengono anche senza incentivi, ma il blocco autorizzativo a nuove installazioni descritto al punto 1. Il Gruppo Mercato dell'associazione Italia Solare è a disposizione per dare chiarimenti su quanto sopra e a fornire tutti i documenti e chiarimenti necessari in proposito. Se i segnali di prezzo attuali sono sufficienti a fare stipulare accordi di lungo termine per il fotovoltaico, tanto più dovrebbero giustificare accordi di lungo termine per i turbogas che hanno una maggiore flessibilità di utilizzo e che secondo il TSO sono la tecnologia di punta. Il grosso rischio è che sia proprio il *capacity market* ad alterare i meccanismi di prezzo e a far venire meno la logica economica sulla quale si basano gli accordi a lungo termine per la vendita di energia. Ancora una volta, come già affermato al punto 1, il vero rischio è che il *capacity market* anziché adattare il mercato alle rinnovabili, impedisca lo sviluppo delle stesse, incentivando la produzione di energia da tecnologie ambientalmente meno sostenibili e più costose per i cittadini. Riguardo al fatto che non sono ancora partiti nuovi investimenti in impianti a gas, non va trascurato l'effetto dell'attesa degli incentivi del capacity market: si chiede pertanto di considerare adeguatamente le possibili attese speculative generate dal capacity market.

4) ANZICHE' ADOTTARE POLITICHE DI GESTIONE DELLA DOMANDA LE POLITICHE SINO AD ORA PROMOSSE PUNTANO ALL'AUMENTO DEI CONSUMI

L'esempio più lampante del fatto che non è necessario un meccanismo di capacità per coprire i consumi futuri è che le politiche adottate dal regolatore in questi anni ritengono necessario aumentare e non diminuire i consumi elettrici. Si fa in particolare riferimento alla strategica riforma delle tariffe per i consumi domestici. Con tale riforma la maggior parte delle tariffe di rete e in particolare quelle di distribuzione sono state stabilite in misura fissa rendendole quindi indifferenti alla quantità di energia consumata (Cfr. Delibera 293/2015, p. 39, ns. doc. 10, ove è scritto: "la possibile evoluzione dell'attuale utente tipo che, a seguito della riforma, aumenti impegno di potenza e consumi").

5) IL PHASE OUT DAL CARBONE

L'apporto dato in Italia dalle centrali a carbone è limitato, in quanto si situa intorno ai 30 TWh/anno (Cfr. estratto PNEC p. 93, ns. doc.11). Sulla base del PNIEC l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da oggi al 2025 (se la costruzione di impianti a fonte rinnovabile sarà sbloccata) si incrementerà di circa 30 TWh e molto di più rapidamente negli anni successivi (Cfr. estratto PNIEC, p. 46, ns. doc. 12), senza contare la riduzione dei consumi dovuta all'efficienza energetica. **Si rileva inoltre che manca ancora una disposizione di legge che renda il phase-out del carbone vincolante. Eventuali misure per far fronte al phase-out dal carbone non potranno che essere approvate dopo che tale phase-out sia stato veramente stabilito in modo vincolante.**

6) NON RISULTANO OGGI LE SOSTANZIALI DIFFERENZE FRA LE ZONE DI MERCATO EVIDENZIATE DALLA COMMISSIONE E IN OGNI CASO CON ABOLIZIONE PUN SAREBBERO SUPERATE PROBABILMENTE IN MODO PIU' EFFICACE CHE CON IL MERCATO DELLA CAPACITA' CHE RISCHIA DI FAR COLLASSARE LO STESSO CONCETTO DI PREZZO DI MERCATO

Si allega quale documento 13 una tabella con i prezzi di mercato nelle varie zone nei primi mesi del 2019. Appare evidente che non sussistono significative differenze di prezzo fra le differenti zone di mercato. Si evidenzia poi che un elemento che può alimentare la differenziazione dei prezzi di vendita nelle zone di mercato è il fatto che gli stessi non si riflettono nei prezzi di acquisto perché ai sensi dell'Articolo 30 comma 4 lettera c) della Delibera 111/2006 (Doc. 14) gli acquisti sul mercato sono al prezzo unico nazionale. Per evitare speculazioni sui prezzi zionali sarebbe dunque sufficiente prevedere che anche agli acquisti nel mercato elettrico si applichi il prezzo zonale, come alle vendite, piuttosto che adottare altri strumenti distorsivi del mercato come il mercato della capacità.

7) LE FONTI RINNOVABILI NON HANNO LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALL'INFRA-DAY MARKET

La chiusura del mercato infragiornaliero in Italia non è a ridosso della consegna, ma implica un *time-lag* minimo di circa 5 ore rispetto alla consegna fisica dell'energia (per certe sessioni del mercato *infraday* il gap raggiunge e supera anche le 12 ore). Ciò rende impossibile aggiornare opportunamente le previsioni di produzione, con gravi conseguenze per la produzione da fonte rinnovabile non programmabile che subisce gli elevati costi del mercato di regolazione (prezzi "a salire" o "a scendere"), senza poter limitare i propri errori di previsione, né tanto meno incidere sul mercato MSD stesso. In tal senso, sarebbe indispensabile avvicinare quanto più possibile la chiusura del mercato *infraday* alla consegna fisica dell'energia (o del consumo), portandola al massimo a un'ora dalla scadenza, e aumentare la liquidità del mercato *infraday* introducendo il trading continuo (*continuous trading*), già normalmente adottato in quasi tutti gli altri mercati europei. Questa limitazione normativa contribuisce alla minore flessibilità e capacità di adeguamento del sistema alle fonti rinnovabili: superarla darebbe un contributo certamente più efficiente che ricorrere al *capacity market* che si ripete rischia di annullare i segnali di prezzo.



8) UN DERATING DEL 90/95% DEL CONTRIBUTO DEL FOTOVOLTAICO APPARE INGIUSTIFICATO E NON CONSENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE RINNOVABILI

Il meccanismo del *capacity* così come congegnato rende impossibile la partecipazione delle rinnovabili non programmabili visto che, come ha osservato la stessa Commissione, il fotovoltaico e l'eolico hanno un *derating* medio del 90% (Cfr. punto n. 63 della decisione della Commissione sul *capacity* italiano).

Il territorio italiano per le sue caratteristiche geografiche garantisce anche nei giorni di minore irraggiamento a livello nazionale un valore medio di 2-5 ore di irraggiamento, a seconda delle stagioni. Un *derating* del 90/95% del contributo del fotovoltaico al mercato della capacità, come quello previsto al punto 63 del documento di approvazione del *capacity market* della Commissione, appare quindi del tutto ingiustificato.

9) DAL DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE NON RISULTA CHE VI SIA STATA ALCUNA OSSERVAZIONE O RICHIESTA DI AGGIUSTAMENTO DA PARTE DELL'AUDITOR INDIPENDENTE

Dal documento della Commissione di approvazione del *capacity market* italiano non si evince alcuna osservazione formulata da parte della società FTI CL Energy incaricata dell'audit indipendente su tale meccanismo. Si chiede pertanto: di avere copia del rapporto di FTI CL Energy; di sapere se l'incarico a tale società è stato dato da ente terzo in modo da garantirne l'indipendenza, ovvero dallo stesso TSO che ha predisposto le valutazioni da verificare; e se sono state acquisite dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse al momento del conferimento dell'incarico.

10) IL MECCANISMO DELLE RELIABILITY OPTIONS È PARTICOLARMENTE PENALIZZANTE PER L'EVOLUZIONE DEI MERCATI E MINACCIA LA STESSA ESISTENZA DI UN VALORE DI MERCATO EFFETTIVO DELL'ENERGIA

Nella struttura di mercato della capacità è stato scelto il meccanismo delle "*reliability option*" attraverso le quali chi viene remunerato per la capacità ottiene poi dai mercati spot dell'elettricità non più il prezzo (Cfr. Articolo 50 del regolamento di *capacity* messo in consultazione nel 2018) che vi si forma in modo competitivo, ma solo il minimo tra questo e un tetto prestabilito. Di conseguenza, in caso di partecipazione massiccia degli impianti al mercato della capacità, non esistono più abbastanza operatori di generazione interessati al prezzo di mercato, che quindi smette di essere un segnale di scarsità e di remunerare i costi fissi. In questo scenario, gli impianti diventano totalmente dipendenti da una remunerazione separata della capacità (cosiddetti mercati duali) e il problema di potere di mercato (che oggi nei mercati spot è limitato a zone con forti colli di bottiglia di rete e gestibile dall'antitrust) si trasferisce nelle aste per la remunerazione della capacità.

ITALIA SOLARE

Piazza Diaz 1, Monza, 20900 – Monza (MB)

www.italiasolare.eu, info@italiasolare.eu

11) SULLA EVIDENTE INOPPORTUNITA' DI APPROVARE IL MECCANISMO DI CAPACITY MARKET A RIDOSSO DELLA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE CHE DISCIPLINA I MERCATI DELLA CAPACITÀ

Vale la pena infine, ma non di minore importanza, di evidenziare l'evidente inopportunità di approvare un meccanismo di *capacity market* immediatamente prima della pubblicazione delle nuove regole del Regolamento Mercati che disciplineranno proprio il mercato della capacità, definendo in dettaglio la sua natura di strumento di ultima istanza.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra si richiede di:

- (i) sospendere la verifica del meccanismo italiano di *capacity market* sino a che lo stesso non sia reso pubblico e sia quindi possibile agli stakeholders proporre osservazioni
- (ii) prendere atto che pressoché la totalità delle criticità denunciate per giustificare il mercato della capacità sono state create dalle politiche adottate. Viene oggi proposto di incentivare la costruzione di nuovi impianti a fonti fossili per il fatto che manca capacità e flessibilità, quando la capacità manca perché si sono bloccati nuovi impianti a fonti rinnovabili; e la flessibilità manca perché si sono previsti meccanismi inadeguati di partecipazione della domanda e della generazione distribuita agli *ancillary markets* e al mercato infragiornaliero. La soluzione ai problemi denunciati non può che essere che in primo luogo lo sblocco della costruzione di impianti a fonte rinnovabile, segnali di lungo periodo per la partecipazione al mercato della flessibilità, la sospensione di qualsiasi politica che distorce il mercato, e lo stimolo a fare investimenti sulla base dei segnali di mercato. Solo dopo l'adozione di tali regole sarà possibile valutare se, e in quale misura, un mercato della capacità sia necessario
- (iii) mettere a disposizione l'audit predisposto da FTI -CL Energy

A nome dell'Associazione Italia Solare e dei suoi membri aderenti, richiedo un riscontro alla presenti osservazioni nel più breve tempo possibile, rimango a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e per contestualizzare gli elementi sollevati anche a mezzo di un incontro con i servizi competenti presso le strutture della Commissione Europea e resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore riferimento che si dovesse ritenere utile. Distinti saluti

Paolo Maria ROCCO VISCONTINI



Presidente ITALIA SOLARE

ITALIA SOLARE

Piazza Diaz 1, Monza, 20900 – Monza (MB)

www.italiasolare.eu, info@italiasolare.eu



Allegati:

- 1) Screenshot sito di Terna;
- 2) Richiesta di Italia Solare;
- 3) Estratto PNEC, p. 43;
- 4) Tariffe di distribuzione domestiche Delibera ARERA 782/2016 + Delibera 673/2018
- 5) Delibera ARERA 578/2013;
- 6) Atti consultazione UVAM;
- 7) Delibera ARERA 422/2018;
- 8) Delibera 16/2019 di ARERA;
- 9) Estratti di stampa
- 10) Consultazione ARERA 293/2015;
- 11) PNEC p. 93;
- 12) PNEC p. 50;
- 13) Tabella con prezzi di mercato 2019;
- 14) Articolo 30 Delibera ARERA 111/2006

Monza, 10 maggio 2019

Brevi considerazioni riguardo al Documento per la consultazione 139/2019

Di seguito si intende esprimere la posizione dell'Associazione Italia Solare riguardo ad alcune delle tematiche sollevate nel Documento per la Consultazione 139/2019: Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito il "**Documento**").

Sulla necessità di definire nuove priorità

ARERA deve prendere atto che i cambiamenti climatici in corso impongono una revisione dell'ordine delle priorità o perlomeno un'adeguata rivalutazione di queste ultime.

Si ritiene che all'interno del quadro strategico l'esigenza primaria e sovraordinata di tutela della salute e dell'ambiente anche rispetto alla migliore qualità e sicurezza del servizio debba essere adeguatamente evidenziata.

Sul capacity market

A pagina 10 del Documento viene richiamato che il mercato spot sarebbe in grado di remunerare la disponibilità solo attraverso prezzi molto elevati e che quindi il mercato della capacità sarebbe elemento **fondante** del percorso di decarbonizzazione.

Si ritiene che tale affermazione sia non motivata e in evidente contrasto con il nuovo regolamento mercati contenuto nel clean energy package che definisce il capacity market quale strumento di ultima istanza dopo che sono fallite le politiche poste in essere per garantire altrimenti la capacità e flessibilità del sistema.

Si allegano al presente documento le osservazioni inviate in proposito alla Commissione Europea, che si ritiene dovrebbero essere oggetto anche di Vostra valutazione per una riconsiderazione delle finalità dello strumento del capacity market.

In particolare si evidenzia come sarebbe importante uno stimolo del regolatore non tanto a fare subito il capacity market (che è un ulteriore aggravio per i consumatori), quanto a definire subito gli strumenti per: (i) uno sviluppo efficace e a costi sostenibili dell'autoconsumo e della generazione rinnovabile distribuita; (ii) consentire l'apertura del mercato infragiornaliero fin quasi al tempo reale; (iii) approvare a regime la partecipazione della generazione distribuita e della domanda al mercato del dispacciamento a condizioni analoghe a quelle di cui beneficiano le fonti fossili.

Sui prezzi dinamici

A pagina 11 del Documento e nelle altre disposizioni in cui si fa riferimento ai consumatori si ritiene non venga data adeguata importanza allo strumento dei prezzi dinamici. Tale meccanismo può costituire una fortissima spinta a consumare energia nelle ore di produzione delle rinnovabili e quindi essere un importante contributo alla riduzione dei costi per i consumatori, alla sicurezza e adeguata capacità del sistema, e a una remunerazione a costi sostenibili degli investimenti in rinnovabili. Riteniamo dunque che sia necessaria una focalizzazione del regolatore su tale strumento e sulle relative e necessarie modifiche regolatorie, che sono da introdurre nel più breve tempo possibile.

Sulle smart grid e l'innovazione

Si apprezza la disponibilità a progetti piloti e sperimentazioni in tema di smart grid elettriche manifestata a pagina 18 del Documento. Si ritiene però che per evitare un ritardo tecnologico e di sviluppo industriale serva in questo momento un approccio diverso.

Andrebbero da subito regolamentate a regime le comunità energetiche e la possibilità di condividere l'energia fra produttori e consumatori all'interno della cabina primaria, stabilendo come misurare la contemporaneità di produzione e consumo e in quale misura la condivisione di energia sulla rete di media e bassa tensione porta a un risparmio sugli oneri da pagare per il trasporto e il dispacciamento dell'energia sulla rete di trasmissione nazionale, tenendo conto anche della recente giurisprudenza della corte di Giustizia della Comunità Europea sugli oneri di dispacciamento all'interno delle RIU.

Si invita comunque ARERA, nel contesto dell'apertura a deroghe al quadro regolatorio esposta nell'ambito del documento, a prendere in considerazione positivamente e sollecitamente eventuali proposte di attuazione di comunità energetiche che siano poste alla sua attenzione anche prima dell'attuazione della direttiva 2001/2018.

Sul sistema di central dispatch

Si ritiene del tutto immotivata e non circostanziata l'affermazione contenuta a pagina 43 per cui andrebbero promosse "decisioni di ACER che rispettino l'architettura central dispatch del sistema italiano nell'ambito dell'adozione delle metodologie previste dai regolamenti europei già in vigore per il sistema elettrico".

Il sistema di self-dispatch è il sistema a regime a livello europeo. Aniché adottare in proposito dichiarazioni aprioristiche si ritiene che ARERA dovrebbe aprire quanto prima un tavolo di confronto sull'opportunità di conformarsi alla modalità di gestione adottata negli altri paesi europei e in particolare si ritiene che ARERA dovrebbe valutare se in una prospettiva di aumento della gestione distribuita e di conseguente bisogno di flessibilità e gestione decentrata non costituisca un sistema più trasparente, più aperto alla concorrenza e in prospettiva meno costoso

quello di self-dispatch. Un'analisi costi-benefici in proposito si ritiene che sarebbe necessaria da parte di ARERA tenuto conto anche delle sue finalità istituzionali riguardo alla tutela dei consumatori.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

Paolo Rocco Viscontini



Presidente ITALIA SOLARE